

**RESIDENZA SOCIO – SANITARIA**  
**“PIO ISTITUTO CAMPANA”**  
*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona*  
Seravezza  
Provincia di Lucca

---

**DETERMINAZIONE del DIRETTORE**  
**N. 38 del 28 Febbraio 2017**

---

**Oggetto : Approvazione atto aggiuntivo al contratto per la gestione unitaria di nuclei assistenziali e servizi connessi per la RSA Pio Istituto Campana – CIG 5301429D98**

---

**IL DIRETTORE**

Premesso

- che, a seguito di gara regolarmente bandita con determina del Direttore n.97 del 23.08.2013 avente ad oggetto: “ *Indizione gara di appalto per l’affidamento della gestione di nuclei assistenziali e servizi strettamente connessi per la Residenza Socio – Sanitaria Pio Istituto Campana – Determinazione a contrarre ed approvazione documenti di gara*” e di successiva aggiudicazione in data 20.12.2013 e susseguenti adempimenti di legge, è stato sottoscritto il relativo contratto con la Cooperativa Co.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede in Massa, Viale Stazione n.16 C.F. e P.I. 00450990452, che agisce quale capogruppo – mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito in data 11 dicembre 2013 con atto a rogito del notaio Tommaso De Luca in Massa repertorio n.18357 , tra essa medesima e l’ Impresa mandante Cooperativa Sociale ELLEUNO s.c.s., con sede in Casale Monferrato (AL), Via Ottavio Marchino n.10 C.F. e P.I. 01776240028, per una spesa complessiva di €. 6.604.621,85 oltre €. 2.250,00 per costi sicurezza da interferenze (€. 880.616,25 annuo );

- che in data 23 dicembre 2015 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al suddetto contratto d’appalto avente ad oggetto i servizi animazione socio assistenziale e fisioterapico;

Dato atto

- che non era stato ricompreso nel bando di gara il servizio lavanderia che, sebbene complementare a quelli oggetto di gara, era espletato mediante affidamento a ditta esterna;

### Considerato

- che, la Cooperativa Sociale L'Intreccio di Massa, attuale affidataria del servizio lavanderia, ha comunicato all'Azienda di cessare quest'ultimo, per problemi organizzativi, con decorrenza 1° marzo 2017;
- che, inoltre, relativamente alle modalità di svolgimento del servizio lavanderia, l'incertezza in merito alla copertura dei posti letto e del conseguente equilibrio economico dell'Azienda, determinata dalle nuove modalità di ricovero nella Struttura (sistema cd. "libera scelta") previste dall'accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti recentemente stipulato con l'Asl Toscana Nordovest e la SdS Versilia, in applicazione della DGRT n. 398 del 07.04.2015 all'oggetto "Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell'art.2, comma 4, L.R. 82/2009 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e della successiva DGRT n. 995 dell'1.10.2016 all'oggetto "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti (omissis)", inducono questa Amministrazione a non procedere a nuove assunzioni di personale per l'erogazione del servizio in oggetto bensì ad adottare modalità di svolgimento di quest'ultimo più elastiche e calibrabili sulla base dei posti letto effettivamente ricoperti;
- che, inoltre, assumono particolare rilevanza, ai fini della presente determinazione, la specificità dell'integrazione necessaria, la presenza di circostanze impreviste al momento dell'indizione della procedura aperta e della conseguente stipula del contratto di appalto di cui sopra e l'importo dell'integrazione da ritenersi assai contenuto in rapporto al valore complessivo dell'affidamento all'Impresa;

ben

### Visto

- l'abrogato art.57, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n.163/2006, espressamente richiamato nell'art. 9 del documento unico di invito della gara sopra citata, che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, *"per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:*
  - a.1) *tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;*

- a.2) *il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale*";
- l'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 1, del D.lgs. 50 del 2016 ( abrogativo del suddetto D.lgs 163 del 2006) secondo cui *"Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte"*;
- il Comunicato Presidente ANAC dell'11 maggio 2016 secondo cui le disposizioni del D.lgs. 163/2006 continuano ad applicarsi anche nei seguenti casi : *"1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari (omissis)"*;

#### Ritenuto

pertanto opportuno e vantaggioso per l'Azienda integrare il contratto di appalto richiamato in premessa affidando, con decorrenza 1° marzo 2017, all'ATI sopra specifica, anche il servizio lavanderia per gli ospiti del Pio Istituto Campana;

#### Accertato

che il valore complessivo stimato dell'atto aggiuntivo per il servizio lavanderia addizionato al valore complessivo stimato dell'atto aggiuntivo stipulato in data 23 dicembre 2015 avente ad oggetto i servizi di animazione socio assistenziale e fisioterapico, non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del predetto servizio complementare all'ATI aggiudicataria sopra meglio specificata avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 57 comma 5 lettera a) del DLgs 12/04/2006 n. 163, ricorrendo le condizioni ivi previste ed alle condizioni economiche indicate nello schema di atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione sub "A" a formarne parte integrante e sostanziale;

### D E T E R M I N A

1. di affidare, con decorrenza 1° marzo 2017, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) dell'abrogato D.Lgs 12/04/2006 n. 163, che continua ad applicarsi ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs 50 del 18/04/2016, l'esecuzione del servizio di cui in premessa al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito in data 11 dicembre 2013 con atto a rogito del notaio Tommaso De Luca in Massa repertorio n.18357, tra Cooperativa Co.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., con sede in Massa, Viale Stazione


n.16 C.F. e P.I. 00450990452, che agisce quale capogruppo e l'Impresa mandante Cooperativa Sociale ELLEUNO s.c.s., con sede in Casale Monferrato (AL), Via Ottavio Marchino n.10 C.F. e P.I. 01776240028;

2. di approvare, ai fini di cui sopra , lo schema di atto aggiuntivo, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al contratto attualmente vigente per la gestione unitaria di nuclei assistenziali e servizi connessi per la RSA Pio Istituto Campana, redatto ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera a) del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 ;
3. di dare atto che l'importo della giornata assistenziale residenziale comprensiva del servizio sopra citato viene rideterminata, con decorrenza 1° marzo 2017, negli importi di seguito indicati, a variazione di quanto previsto all'art.4 dell'atto aggiuntivo, stipulato in data 23 dicembre 2015, al vigente contratto stipulato in data 27 dicembre 2013:

Tipologia giornata	Importo giornata assistenziale
Modulo residenziale " non autosufficienza stabilizzata "	€. 59,13
Modulo residenziale " stati vegetativi "	€. 49,34
Modulo residenziale " disabilità cognitivo comportamentale "	€. 60,99

4. di dare atto che l'incremento relativo all'anno 2017 trova copertura finanziaria nel conto C 5005015 del Budget 2017 e che gli incrementi complessivi annui relativi agli anni 2018/2020 troveranno copertura nei corrispondenti conti dei relativi Budgets annuali;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Seravezza, li 28 Febbraio 2017



**DIRETTORE**  
D.ssa E. Stefanini

Allegato "A"

**ATTO AGGIUNTIVO**

**AL CONTRATTO PER LA GESTIONE UNITARIA DI NUCLEI**

**ASSISTENZIALI E SERVIZI CONNESSI PER LA RESIDENZA**

**SOCIO - SANITARIA PIO ISTITUTO CAMPANA – CIG 5301429D98**

*(ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) dell'abrogato D.lgs 163 del 2006 che continua ad applicarsi ai sensi dell'art.216, comma 1, del D.lgs. 50 del 2016)*

**Seravezza, li ..... 2017**

Tra:

**VENTURINI Renzo** nato a Vezzano Ligure (SP) il 01.01.1950, in qualità di Presidente pro tempore e, come tale, legale rappresentante della **Residenza Socio – Sanitaria "Pio Istituto Campana" - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** , con sede in Seravezza (LU), Via F. Donati n.100/116, C.F. 82001750460 P.I. 01346420464, in seguito anche "*Azienda*"

**da una parte**

e

**CONTI Bruno** nato a Massa il 26.10.1954, in qualità di legale rappresentante della **Cooperativa Co.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.**, con sede in Massa, Viale Stazione n.16 C.F. e P.I. 00450990452, che agisce quale **capogruppo – mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese**, costituito in data 11 dicembre 2013 con atto a rogito del notaio Tommaso De Luca in Massa repertorio n. 18357, tra essa medesima e l'Impresa mandante **Cooperativa Sociale ELLEUNO s.c.s.**, con sede in Casale Monferrato (AL), Via Ottavio Marchino n.10 C.F. e P.I. 01776240028, in seguito anche "*Impresa*"

**dall'altra**

**premesse**

- che in data 23 agosto 2013 con atto del Direttore n. 97 è stata assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento della gestione di nuclei assistenziali e servizi strettamente connessi per la Residenza Socio – Sanitaria Pio Istituto Campana mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa;
- che in data 27 dicembre 2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'Azienda e l'Impresa, avente ad oggetto i servizi generali, il servizio assistenza ed il servizio ristorazione;
- che in data 23 dicembre 2015 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo al suddetto contratto d'appalto , avente ad oggetto i servizi di animazione socio assistenziale e fisioterapico;
- che, tuttavia, successivamente alla stipula dei suddetti contratto ed atto aggiuntivo sono emerse circostanze impreviste che necessitano imprescindibilmente della stipula del presente atto aggiuntivo, al fine di soddisfare l'interesse pubblico alla corretta esecuzione dei servizi in favore degli ospiti dell'Azienda;
- che le suddette sopravvenienze sono scaturite dalla necessità di ampliare i servizi già affidati all'Impresa includendovi anche il servizio di lavanderia svolto sino al 28.02.2017, nei locali messi a disposizione dall'Azienda, dalla Cooperativa Sociale L'Intreccio di Massa, la quale ha comunicato di cessare il suddetto servizio per problemi organizzativi;
- che l'incertezza in merito alla copertura dei posti letto e del conseguente equilibrio economico dell'Azienda, determinato dalle nuove modalità di ricovero nella Struttura (sistema cd. "libera scelta") previste dall'accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti recentemente stipulato con l'Asl Toscana Nordovest e la SdS

Versilia, in applicazione della DGRT n. 398 del 07.04.2015 all'oggetto "Percorso di attuazione del principio della libera scelta ai sensi dell'art.2, comma 4, L.R. 82/2009 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e della successiva DGRT n. 995 dell'1.10.2016 all'oggetto "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio – sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti (omissis)", inducono il Pio Istituto Campana a non procedere a nuove assunzioni di personale per l'erogazione del servizio in oggetto bensì ad adottare modalità di svolgimento di quest'ultimo più elastiche e calibrabili sulla base dei posti letto effettivamente ricoperti;

- che assumono particolare rilevanza, ai fini della stipula del presente atto, la specificità dell'integrazione necessaria, la presenza di circostanze impreviste al momento dell'indizione della procedura aperta e della conseguente stipula del contratto di appalto e l'importo dell'integrazione da ritenersi assai contenuto in rapporto al valore complessivo dell'affidamento all'Impresa;

- che l'Azienda ha provveduto a stimare come congrua l'integrazione del corrispettivo per le giornate assistenziali di seguito indicato e che l'Impresa si è dichiarata disponibile a sottoscrivere il presente atto aggiuntivo;

**visto**

- l'abrogato art. 57, comma 5, del D.lgs 163 del 2006, secondo cui "*Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti*

*necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

*a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;*

*a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”;*

- l'art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 1, del D.lgs. 50 del 2016 ( abrogativo del suddetto D.lgs 163 del 2006) secondo cui *“Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;*

- il Comunicato Presidente ANAC dell'11 maggio 2016 secondo cui le disposizioni del D.lgs. 163/2006 continuano ad applicarsi anche nei seguenti casi : *“1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;*



consegne, lavori e servizi complementari (omissis);

**considerato**

- che il presente atto aggiuntivo soddisfa tutte le condizioni poste dal menzionato art. 57, comma 5, lett. a), del D.lgs. 163 del 2006;
- che la sottoscrizione del presente atto è stata autorizzata con determina del Direttore n. 38 del 28.02.2017;

**si conviene quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente atto aggiuntivo integra il contratto di appalto stipulato con l'Impresa in data 27 dicembre 2013 e già integrato con atto aggiuntivo sottoscritto in data 23 dicembre 2015.

**Art. 2 – Decorrenza**

Il presente atto aggiuntivo decorre dal 1° marzo 2017 e scadrà unitamente al contratto sottoscritto tra l'Azienda e l'Impresa indicato all'art. 1.

**Art. 3 – Servizi complementari**

L'impresa dovrà integrare i servizi previsti dal contratto di appalto di cui all'art. 1, mediante le seguenti ulteriori prestazioni da svolgersi nei locali lavanderia e con utilizzo di attrezzature di proprietà dell'Azienda , situati al piano seminterrato della RSA :

<b>Prestazioni</b>	<b>Personale (Inquadramento ai sensi del CCNL delle cooperative sociali)</b>	<b>Numero ospiti interessati</b>
Lavatura ad acqua e stiratura degli effetti personali (biancheria intima ed indumenti) e della biancheria piana ( lenzuola, federe, traverse, copriletto, coperte, tovaglie, coprimacchia, tovaglioli, bavagli, asciugamani viso, bidet, teli bagno)	<b>A2</b>	<b>44 residenziali</b>

#### **Art. 4 – Integrazione del corrispettivo**

A fronte dell'integrazione del suddetto servizio complementare all'Impresa viene riconosciuta la seguente integrazione sul costo della giornata assistenziale residenziale:

<b>Tipologia di giornata</b>	<b>Importo attuale giornata assistenziale</b>	<b>Importo incrementato giornata assistenziale</b>
Modulo residenziale "non autosufficienza stabilizzata"	€. 56,53	€. 59,13
Modulo residenziale "stati vegetativi"	€. 46,74	€. 49,34
Modulo residenziale "disabilità cognitivo comportamentale "	€. 58,39	€. 60,99
Modulo semiresidenziale	€. 33,52	€. 33,52

#### **Art. 5 – Oneri a carico dell'Azienda e oneri a carico dell'Impresa**

Sono a carico dell'Azienda:

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in uso;
- utenze per lo svolgimento del servizio;
- reintegro biancheria piana.

Sono a carico dell'Impresa:

- approvvigionamento dei prodotti necessari al lavaggio della biancheria piana e degli indumenti personali;
- pulizia e sanificazione dei locali, impianti ed attrezzature necessari per lo svolgimento del servizio;
- fornitura al personale addetto alla lavanderia dei dispositivi di protezione individuale;

#### **Art.6 – Recesso**

L'Azienda potrà revocare i presenti servizi complementari in qualsiasi momento con preavviso di almeno novanta giorni, a proprio insindacabile giudizio e senza che all'Impresa spetti alcun indennizzo, risarcimento o pretesa di sorta, neppure a titolo di mancato utile o costi comunque sostenuti

per la riorganizzazione del servizio. In caso di revoca del servizio complementare il corrispettivo riconosciuto per la giornata assistenziale tornerà ad essere quello indicato nel contratto di cui all'art. 1 così come integrato dall'atto aggiuntivo stipulato in data 23.12.2015 .

**Art. 7 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente atto aggiuntivo si rinvia al contratto di appalto di cui all'art. 1 ed alla normativa vigente.

**L'AZIENDA**

Residenza Socio – Sanitaria  
"Pio Istituto Campana"  
A.P.S.P.

Il Presidente  
Renzo Venturini

**L'IMPRESA**

Coop. Co.M.P.A.S.S.  
Società Cooperativa Sociale ONLUS

Il Legale Rappresentante  
Bruno Conti

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: Art. 6 - Recesso.



**L'IMPRESA**

Coop. Co.M.P.A.S.S.  
Società Cooperativa Sociale ONLUS  
Il Legale Rappresentante  
Bruno Conti

---